

## Monitoraggio tempi procedimentali

Art. 24 – Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa  
2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

- Tempi procedimentali (individuati ai sensi della [Legge 214/1990](#)): il limite previsto dalla normativa è di 30 giorni.
- Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (ripreso dall' art. 24 del decreto legislativo n.33/2013): il limite di legge è sempre stato rispettato.